



COMUNE DI GAMBETTOLA
Provincia di Forlì-Cesena

REGOLAMENTO
AREA DI SGAMBATURA PER CANI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 09.03.2011

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Ambito di applicazione

Art. 4 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

Art. 5 - Oneri e obblighi del Comune

Art. 6 - Apertura dell'area

Art. 7 - Attività di vigilanza

Art. 8 - Sanzioni

Art. 9 - Entrata in vigore

Allegato A: individuazione aree di sgambatura per cani sul territorio comunale.

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento detta norme finalizzate a garantire la fruizione delle aree di sgambatura per cani (di cui all'Allegato A), in condizioni di sicurezza per gli esseri umani e per gli animali.

Art. 2 - Definizioni

1. Area di sgambatura per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambatura per cani", ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola purché sotto la vigilanza attiva dei loro possessori/accompagnatori e con il rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento.
2. Possessore/accompagnatore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani in un'area di sgambatura per cani e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali. In caso di persona minore degli anni diciotto oppure che, in base ai criteri indicati nel codice penale, non ha la capacità di intendere e di volere, si applica quanto stabilito dall'art. 2 della legge 689/81.

Art. 3 - Ambito di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambatura per cani e ai fruitori delle medesime.

Art. 4 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

1. I possessori/accompagnatori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo e dopo aver verificato che l'area non sia già occupata da altri utenti, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni del regolamento veterinario per la profilassi della rabbia a tutela dell'incolumità pubblica.
2. Se l'area è già occupata da altri utenti, tutti i cani vanno tenuti al guinzaglio o con la museruola indossata, vigilati e custoditi dai loro possessori/accompagnatori.
3. I possessori/accompagnatori devono comunque essere muniti di guinzaglio e di idonea museruola e trattenere i loro animali, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
4. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area in parola è riservato esclusivamente ai possessori/accompagnatori e ai loro cani.
5. Su tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia).
6. Gli utilizzatori dell'area devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.
7. L'accesso contemporaneo all'area è consigliato ad un massimo di n. 10 cani.
8. E' vietato l'accesso a cani femmina nel periodo del calore.
9. E' vietato somministrare cibo ai cani all'interno dell'area.
10. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/accompagnatori dei cani di:
 - a) essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;

- b) raccogliere le eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area;
 - c) mantenere pulita l'area depositando ogni tipo di rifiuto negli appositi contenitori.
11. Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'amministrazione Comunale della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.

Art. 5 - Oneri e obblighi del Comune

1. Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'area, alla sua disinfestazione e disinfezione e allo svuotamento dei cestini.

Art. 6 - Apertura dell'area

- 1. L'area attrezzata è aperta tutti i giorni, 24 ore su 24.
- 2. L'Amministrazione Comunale, a Suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere, anche temporaneamente, le aree di sgambatura per cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché in generale per motivi di pubblico interesse.

Art. 7 - Attività di vigilanza

La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area viene svolta dagli agenti e ufficiali di Polizia locale e delle altre Forze di Polizia. Il personale del Servizio Veterinario dell'A.U.S.L. di Cesena può svolgere tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

Art. 8 - Sanzioni

- 1. Per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente da altre normative legislative o regolamentari e fatte salve in ogni caso eventuali ulteriori azioni di carattere penale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 (venticinque/00) ad euro 250,00 (duecentocinquanta/00), così come previsto dalla deliberazione consiliare n. 35/2003, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000 per violazione di regolamenti comunali e di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti.
- 2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge.
- 3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Art. 9 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore all'esecutività della Deliberazione con il quale è stato approvato.

ALLEGATO A

**INDIVIDUAZIONE AREE DI SGAMBATURA PER CANI
SUL TERRITORIO COMUNALE**

AREA SGAMBATURA CANI di via G. Marconi

